

TRIBUNALE di ROMA

II sezione civile

in persona del giudice dott.ssa Carmen Bifano, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n° 17035- 1 / 2012 del R.G.A.C.
promosso da :

ASGI- Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione , in persona del legale
rappresentante p.t.;

e

Associazione 21 luglio in persona del legale rappresentante p.t.;

entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Mazzini n. 8 presso l'avv. Salvatore Fachile
dal quale sono rappresentate e difese per procura a margine dell'atto di citazione :

-parti ricorrenti-

nei confronti di

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21
presso l'Avvocatura Comunale e rappresentata e difesa dall'avv. Pier Ludovico Patriarca
per procura generale alle liti per atto Dott. Gennaro Mariconda, Notaio in Roma , rep. n.
49405 del 5.11.2010 ;

- parte resistente -

OGGETTO: azione civile contro la discriminazione ex art. 44 d.lgs 286/1998, art. 4 d.lgs n.
215/2003; art. 28 d.lgs n. 150/2011

er

Premesso:

che con ricorso del 20.03.2012 ex art. 44 d.lgs 286/1998, art. 4 d.lgs n. 215/2003; 28 d.lgs n. 150/2011 e 702 bis c.p.c., l'ASGI- Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e l' Associazione 21 luglio, hanno chiesto che fosse accertato e dichiarato *“ il carattere discriminatoriodel comportamento del Comune di Roma che si è concretizzato nella prosecuzione dei lavori di ultimazione e assegnazione del villaggio attrezzato La Barbuta”*. fosse ordinato al Comune di Roma la cessazione del *“ comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti, ed in particolare, di interrompere definitivamente i lavori di ultimazione ed assegnazione del villaggio attrezzato La Barbuta”* e fosse ordinata la pubblicazione del provvedimento richiesto;

che costituitasi tempestivamente Roma Capitale ha eccepito la nullità *“ della citazione”* a causa della tardiva notificazione del ricorso, l'assoluto difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma, essendo stati tutti gli interventi realizzati dal 2008 in poi sul territorio comunale , compreso quello denominato *“ La Barbuta”* , programmato e realizzato dal Commissario Delegato , la cui attività è direttamente riferibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso richiamando la sentenza TAR Lazio n. 6352/2009 e del Consiglio di Stato n. 6050/2011 che hanno escluso qualsiasi intento discriminatorio nei confronti di alcuna etnia , nonché l'ordinanza n. 1760 dell'8/9 maggio 2012 che ha sospeso l'esecutività della suddetta sentenza n. 6050/2011 che aveva annullato il DPCM 21.05.2008 contenente *“ la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia”*;



che l'udienza per la trattazione nel merito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , fissata in data 6.06.2012, è stata rinviata d'ufficio in data 12.10.2012;

che in data 21.06.2012 le ricorrenti hanno chiesto, ove ritenuto necessario, l'autorizzazione alla chiamata in causa del Prefetto di Roma, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza nomadi e l'ordine, emesso con decreto *inaudita altera parte*, " *che si limiti a differire le procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del suddetto villaggio attrezzato fino alla decisione del procedimento sommario*", o in subordine l'anticipazione dell'udienza già fissata in data 12.10.2012, a tal fine allegando il sopravvenuto inizio, in data 18.06.2012, delle operazioni di trasferimento verso il campo La Barbuta, e successivamente, con atto depositato in data 2.07.2012, la volontà del Comune di Roma di concludere tale operazione entro il 10.07.2012;

che nella stessa istanza, in subordine, le ricorrenti hanno chiesto l'anticipazione dell'udienza di trattazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ;

che con decreto in data 5.07.2012 è stata anticipata al 18.07.2012 l'udienza per la trattazione nel merito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e fissata nella stessa data udienza per la comparizione delle parti ai fini della trattazione dell'istanza cautelare;

che all'udienza del 18.07.2012, relativamente al procedimento di merito, è stato autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo nel rispetto del termine a comparire, con fissazione di nuova udienza in data 9.11.2012 ;

che relativamente al procedimento cautelare il Comune di Roma, costituitosi in udienza, ha eccepito la " *manca di legittimazione attiva da parte delle associazioni ricorrenti, ..la mancata corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti... la insussistenza dei presupposti di legge tipici dell'azione cautelare*";

Gr

che in particolare, a tal ultimo riguardo, il Comune di Roma ha dedotto l'omesso riferimento della parte ricorrente " *alla gravità ed irreparabilità del pregiudizio che la stessa sta subendo a causa del completamento dei lavori e dell'avviata procedura di assegnazione e di ingresso al villaggio attrezzato La Barbuta.*" e comunque la sua insussistenza in quanto " *...l'assegnazione degli alloggi per molte delle persone interessate è già avvenuta*" ed ha consentito loro " *di conseguire migliori e più vantaggiose condizioni di vita, quali sono quelle derivanti dall'occupazione di un alloggio costruito nel rispetto quanto meno della normativa igienico - sanitaria e in materia di sicurezza latu sensu*" con la conseguenza per cui " *la concessione delle richieste misure cautelari si risolverebbe in un chiaro paradosso, in quanto determinerebbe ...un risultato aberrante quale è quello di impedire , a persone interessate al nuovo insediamento e non ancora assegnatarie di alloggio di non poter godere di un'abitazione che consente, di sicuro, condizioni di vita migliorative. Costringendole...a vivere in condizioni nettamente deteriori rispetto a quelle che esistono all'interno del nuovo villaggio che, come è noto, è stato costruito nel rispetto di tutte le normative (igienico-sanitarie , di sicurezza, di prevenzione incendi etc) oggi vigenti , fondamentali per la tutela di valori, quali quello della salute e della sicurezza, costituzionalmente garantiti*".

che, inoltre, il Comune di Roma ha dedotto l'erroneità di un'interpretazione limitativa ai " *soli rapporti civilistici con terzi.*" della sospensione degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del DPCM 21.05.2008, contenente " *la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi ..*" , quale disposta dallo stesso Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1760 del 9.05.2012 , avendo

invece quest'ultima fatto proprie le " esigenze non patrimoniali " a tal fine allegate dalla PCM e dal Comune di Roma ;

rilevato :

preliminarmente, che la domanda introduttiva del giudizio di merito è soggetta *ratione temporis* al d.lgs n. 150/2011 il quale, all'art. 28, ha previsto, quale unico procedimento per le azioni civili contro le varie forme di discriminazione prese in considerazione dall'ordinamento italiano, quello sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., con contestuale abrogazione delle norme processuali previgenti, di cui quelle poste dall'art. 44 del d.lgs n. 286/1998, con riferimento alla discriminazione razziale, avevano invero mutuato il modello del procedimento cautelare uniforme ex artt. 669 sexies ss ;

che il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. , oggi applicabile, non appare incompatibile con un'istanza cautelare in corso di causa e con l'applicazione della relativa disciplina, salve, come si vedrà, le peculiari implicazioni derivanti dalla specialità della normativa in materia di azioni civili contro le discriminazioni razziali, con specifico riferimento all'agevolazione del relativo regime probatorio;

che, ai fini cautelari, le parti attrici hanno delimitato il *petitum* alla sola sospensione della condotta di assegnazione degli alloggi del campo la Barbuta;

considerato :

che, dunque, esula dal presente giudizio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che il resistente Comune di Roma ha formulato costituendosi nel giudizio di merito ed ha fondato sulla sua estraneità alle attività di scelta del sito, elaborazione del progetto,

stipulazione ed esecuzione degli appalti per la realizzazione dell'insediamento denominato "La Barbuta" in quanto di competenza del Commissario delegato per l'emergenza nomadi nominato in attuazione del DPCM 21.05.2008 contenente "la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia" e tramite lo stesso riferibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

che invero il Comune di Roma, sia costituendosi nel giudizio di merito che nel presente, non ha contestato la riferibilità a sé delle condotte di materiale assegnazione degli alloggi dell'insediamento in oggetto, di cui anzi ha difeso la piena legittimità ;

che in ogni caso le ricorrenti hanno depositato in udienza " verbale di notifica" , da parte della Polizia Locale di Roma Capitale , della " determinazione dirigenziale ...del 2.07.2012 ...a firma del Direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute" del Comune di Roma " dott. Angelo Scozzafava" che, nello specifico ha disposto la " delocalizzazione del campo nomadi Baiardo", sito in Roma via del Baiardo , e la " demolizione di tutti i manufatti ivi presenti" con offerta di " ricollocazione presso le strutture dei Villaggi della Solidarietà", e nel caso di specie presso il " Villaggio attrezzato di Roma Capitale denominato Nuova Barbuta sito in Roma, via di Ciampino . n. 63";

ritenuto:

dunque, che il contraddittorio sia integro ai fini della decisione sulla proposta istanza cautelare;

rilevato:



inoltre, che entrambe le associazioni ricorrenti hanno allegato e dimostrate di essere iscritte nel "registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui l'art. 6 del d.lgs n. 215/2003 ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – (cfr doc. 25 e 27 allegati al ricorso);

che inoltre, a norma dell'art 6 dello Statuto dell'Associazione per gli studi Giuridici sull'immigrazione- ASGI", tra i compiti di quest'ultima rientra quello di " *intervenire e costituirsi in giudizio, ovvero, se necessario, promuoverlo o resistere , per l'affermazione e tutela dei diritti e interessi dello straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato) ...* " (cfr statuto : doc. 24 allegato al ricorso);

che a norma dell'art. 4 dello Statuto dell'Associazione di volontariato denominata " *21 Luglio*", quest'ultima " *opera in maniera specifica ...per ... tutelare i minori, anche quelli accolti all'interno delle strutture socio assistenziali e degli insediamenti rom, abusivi e regolari, presenti principalmente nell'ambito territoriale della Regione Lazio; combattere ogni forma di discriminazione ...ed ogni forma di intolleranza nei confronti delle diversità*" (cfr statuto : doc. 26 allegato al ricorso) ;

che il Comune di Roma nulla ha eccepito in ordine alla eventuale non coincidenza tra l'iscrizione nel registro ex art. 6 del d.lgs n. 215/2003 e quella nel diverso elenco di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs, rilevante ai fini della valutazione normativa *ex ante* della legittimazione processuale alle azioni civili contro la discriminazione razziale;

che, dunque, l'iscrizione delle associazioni ricorrenti nell'elenco di cui al richiamato art. 5 può, allo stato, ritenersi non contestata;

considerato:

che a norma dell'art. 5 co 3 del d.lgs n. 215/2003 " *Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ...nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione*":

che nel caso di specie il Comune di Roma non ha affatto motivato, nella comparsa costitutiva nel procedimento cautelare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, mentre nella comparsa costitutiva nel giudizio di merito, al riguardo, ha genericamente dedotto il difetto di prova " *della propria legittimazione e del proprio interesse*";

che, ferma la evidente e non contestata natura collettiva della allegata discriminazione, in quanto relativa ad un gruppo sociale, restano in concreto non individuabili, in maniera diretta ed immediata, i singoli individui che ne sono o possono esserne i destinatari, in quanto, mentre il Comune resistente, nella comparsa costitutiva nel giudizio cautelare, fa riferimento ora genericamente alle " *molte persone interessate*" (cfr pg 7) ora ai " *componenti della comunità precedentemente localizzata nelle immediate vicinanze*" del nuovo campo La Barbuta, (cfr nota 1 in calce a pg 7), dall'altro la già menzionata determinazione dirigenziale del 2.07.2012 mostra che il trasferimento presso tale campo è stato proposto, previa demolizione del campo esistente, anche ai componenti di altre comunità nomadi presenti sul territorio del Comune di Roma;

ritenuto:

dunque, che sia in ragione della non contestata iscrizione delle associazioni ricorrenti nell'elenco di cui all'art. 6 del d.lgs n. 215/2003 e della generalizzata destinatarietà delle

misure di cui si tratta a comunità etniche dai componenti non immediatamente previamente individuabili (ex art. 5 co 3 d.lgs n. 215/03), sia ancora in ragione della natura degli interessi di cui le associazioni ricorrenti sono portatrici alla stregua dei relativi statuti, queste ultime siano legittimate all'esercizio dell'azione promossa con il ricorso ex art. 28 d.lgs n. 150/2011 e 702 bis c.p.c.;

considerato:

che, seppur con i limiti imposti dalla funzione e struttura propria del presente procedimento introdotto dalla domanda cautelare, il merito di quest'ultima deve essere giuridicamente deliberato alla stregua del complesso sistema normativo che riguarda la tutela contro le discriminazioni razziali, non potendo che restare estranee alla relativa ricognizione le possibili suggestioni evocate dalla istintiva associazione mentale di tale terminologia a gravi e tristi vicende della storia umana, passata e presente;

che - in particolare, se, attesa l'abrogazione dello strumento cautelare tipico previsto dall'art. 44 d.lgs 286/1998, la fattispecie di riferimento è quella posta dall'art. 700 c.p.c., il relativo requisito del rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile va apprezzato, appunto, alla stregua della normativa che sostanzia la tutela invocata " in via ordinaria" , la quale presenta significativi elementi di specialità, sia sul piano sostanziale che processuale;

che nell'attuale ordinamento interno le disposizioni che definiscono la nozione di discriminazione qui rilevante sono quella dell'art. 43 del d.lgs 286/1998, il quale, in attuazione della legge delega n. 40/1998, ha introdotto il testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero, e quella dell'art. 2 del d.lgs n. 215/2003,

emanato per l'attuazione della direttiva europea 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e l'origine etnica;

che a norma dell'art. 43 del d.lgs 286/1998 : *“ costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. ”;*

che a tale nozione generale e omnicomprensiva posta al comma 1, l'art. 43 citato giustappone al comma 2, a fini di semplificazione, un'elencazione di condotte considerate discriminatorie, tra cui vengono in particolare qui in considerazione quelle descritte alle lettere a) e b) e alla stregua delle quali : *2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:*

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

che a norma dell'art. 2 del d.lgs n. 215/2003 *“per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o*

dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone";

che, in sostanza, le nozioni di discriminazione etnica poste dalle due disposizioni, entrambe indirettamente richiamate dall'art. 28 del d.lgs 150/2011, si integrano a vicenda, essendo costruite l'una, quella posta dall'art. 43 del d.lgs 286/1998, sul rapporto tra fattispecie generale atipica / fattispecie tipiche e l'altra, quella posta dall'art. 2 del d.lgs n. 215/2003, sulla macro distinzione tra le sue possibili forme : diretta/ indiretta;

che entrambe le disposizioni traggono la loro origine nell'evoluzione del diritto transnazionale, essendo mutuata quella dell'art. 43 del d.lgs n. 286/1998 da quella dell'art. 1 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale aperta a New York il 7.03.1966 e ratificata in Italia con la l. n. 654 del 13.10.1975, e derivando quella posta dall'art. 2 del d.lgs n. 215/2003 dalla direttiva 2000/43/CE che a sua volta, insieme alla direttiva gemella 2000/78/CEE, relativa al divieto di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro, fu adottata dalla Commissione Europea sulla base delle sollecitazioni espresse dal Consiglio Europeo di Tampere del 15/16-10.1999;

che tali origini delle due norme è particolarmente rilevante ai fini interpretativi, perché evidenzia che la loro stessa elaborazione da parte del legislatore nazionale costituisce l'espressione e l'attuazione degli impegni assunti dallo Stato Italiano in ambiti parimenti sovranazionali, e precisamente nell'ambito dell'ordinamento delle Nazioni Unite e di quello Europeo, con conseguente giuridica rilevanza, nella presente materia, delle pronunce e raccomandazioni che nei confronti dello Stato Italiano sono state e saranno assunte dagli organismi ai quali, all'interno di tali ordinamenti sovranazionali, è stato demandato il compito di sorvegliare sul grado e qualità dell'attuazione che, in particolare del principio di non discriminazione etnica, sta offrendo lo Stato Italiano;

che inoltre, un ruolo decisivo ai fini della tutela dei diritti umani contro la discriminazione ha assunto il Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale nata nel 1949, autonoma dall'Unione Europea ma di cui lo Stato Italiano fa ugualmente parte: è esso che nel 1950 ha adottato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la l. n. 848 del 4.08.1955, la quale, all'art 14, sancisce il divieto di discriminazione con riferimento al "godimento dei diritti e delle libertà" da essi riconosciuti e che, a partire dal trattato di Maastricht del 1992 sull'Unione Europea, è stata riconosciuta, anche rispetto a quest'ultima, quale fonte dei principi generali nell'ambito delle materie di relativa pertinenza; emanazione del Consiglio di Europa è altresì la Carta Sociale Europea del 1961, successivamente rielaborata nel 1996 in considerazione dell'evoluzione sociale e culturale, e che oggi, all'art 31, riconosce "il diritto all'abitazione", da leggere in combinato disposto con l'art. E, il quale riproduce al suo interno il divieto di discriminazione come posto dall'art. 14 della precedente CEDU, e con riferimento al quale le Parti contraenti, e dunque anche lo Stato Italiano, si sono impegnate "a prendere misure



destinate: 1 - a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente; 2 - a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente; 3 - rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse";

che, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, le norme fondamentali che nella materia in esame vengono in considerazione sono quelle poste, non dall'art. 3 Cost che riguarda testualmente i "cittadini", ma dall'art. 2 Cost alla stregua del quale " *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*" e quelle dell'art 10 Cost. commi 1 e 2, afferenti, rispettivamente, al diritto consuetudinario, al quale l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi, e al diritto pattizio, in conformità del quale deve essere regolata la condizione giuridica dello straniero e che perciò stesso, unitamente al principio di non discriminazione per motivi etnici che esso, come visto, sancisce, costituisce norma interposta o subcostituzionale (cfr Corte Cost sent. n. 348 e 349 del 2007, ma con riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950, in relazione all'art. 117 Cost come riscritto nel 2001);

considerato :

che in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale aperta a New York il 7.03.1966 e ratificata in Italia con la L. n. 654 del 13.10.1975, ha istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale al quale, a norma del successivo art 9, gli Stati Membri, e dunque anche l'Italia, si è impegnata a far pervenire ogni anno un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario,



amministrativo e di altro genere assunte al fine di dare attuazione alla Convenzione e che, a sua volta, sottopone ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario Generale, un rapporto sulle proprie attività e, sulla base dei rapporti ricevuti dagli altri stati contraenti, può dare suggerimenti e raccomandazioni che vengono portate a conoscenza dell'Assemblea Generale;

che tale Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, il 16.08.2008 ha adottato la risoluzione n. 27 interamente dedicata alla discriminazione contro i rom, con cui ha raccomandato a tutti gli Stati membri di adottare a favore dei membri delle comunità rom almeno le misure che in essa si trovano elencate e che al paragrafo 4, intitolato "*Misure volte a migliorare le condizioni di vita*", al punto 30, comprende l'invito a "*sviluppare e attuare politiche e progetti volti ad evitare la segregazione delle comunità rom in alloggi: .. coinvolgere le comunità Rom e le associazioni come partner insieme ad altre persone in progetti di costruzione, ricostruzione e manutenzione*" e al punto 31 "*ad astenersi da sistemare i Rom in campi fuori dalle aree popolate, in luoghi isolati e senza accesso alla sanità e altre strutture...*" (cfr : documento reperibile, tradotto in italiano, all'indirizzo web indicato nella nota 1 del ricorso introduttivo a pg 11);

che d'altro canto, nell'ambito del Consiglio di Europa, è stato istituito il Comitato Europeo, quale organo incaricato di monitorare, nei confronti delle Parti contraenti, e dunque anche nei confronti dello Stato Italiano, l'applicazione della Carta Sociale Europea alla quale, nel 1995, è stato aggiunto un Protocollo che ha previsto una procedura di reclami collettivi esperibile in caso di sua allegata violazione;

che, proprio con riferimento alla condizione delle comunità nomadi in Italia, e precisamente delle comunità rom e sinti, tale Comitato ha riconosciuto da parte dello Stato Italiano la

violazione di tutte le norme poste dal soprarichiamato art. 31 della Carta Sociale Europea, letto congiuntamente all'art. E, e dunque, nella sostanza e nello specifico, la valenza discriminatoria delle soluzioni consistenti nel collocare tali comunità etniche in campi, in particolare statuendo che " ...persistendo nella sua pratica di mettere i rom e sinti nei campi, il Governo (ndr : Italiano) ha fallito nel prendere in considerazione tutte le differenze rilevanti o di prendere misure adeguate per assicurarsi che essi abbiano accesso ai diritti e ai benefici collettivi che devono essere disponibili a tutti. Il Comitato , perciò, rileva che l'Italia non ha dimostrato di : ... assicurarsi , o di aver preso misure per assicurarsi che le autorità locali stiano adempiendo le loro responsabilità a questo riguardo (paragrafi 36 e 37 della decisione del 7.12.2005 relativa al reclamo n. 27/2004 presentato dal Centro Europeo per i Diritti dei Rom (l'ERCC") con specifico riferimento all'effetto discriminante delle situazioni abitative adottate in Italia nei confronti di rom e sinti – doc. II allegato al ricorso), ed inoltre : " Il Comitato rammenta che l'Articolo 31 . I garantisce l'accesso ad abitazioni adeguate. Nell'ambito dell'art. 31.3. è obbligo degli Stati Parte adottare misure appropriate per la costruzioni di abitazioni, in particolare alloggi sociali. ...Il Comitato ritiene che lo Stato Parte (l'Itali : ndr) sia vincolato al principio di eguale trattamento per i rom e sinti per quanto riguarda l'accesso ad abitazioni pubbliche, ma non ha fornito informazioni per provare che tale diritto d'accesso sia effettivamente posto in pratica o che i criteri che regolano l'accesso ad abitazioni di edilizia pubblica non siano discriminatori. Il Comitato ricorda che il principio di non discriminazione nell'Articolo E include anche la discriminazione indiretta. La mancata presa in considerazione della differente situazione di rom e sinti o la mancata introduzione di misure volte specificamente al miglioramento delle loro condizioni abitative, includendo la

possibilità di un effettivo accesso ad abitazioni pubbliche, indica che l'Italia sta violando l'Articolo 31 .1 e 3 considerati congiuntamente con l'Articolo E' (ibidem : paragrafi 45 e 46):

che il medesimo Comitato Europeo, più di recente, ha richiamato la decisione appena menzionata anche nelle conclusioni relative allo stato di attuazione della Carta Sociale Europea da parte dello Stato Italiano nell'anno 2011, ancora una volta ribadendo la non conformità alle norme dell'art 31 delle misure adottate nei confronti delle comunità rom e sinti in Italia (cfr “ Conclusions 2011 – January 2012 : doc. 15 allegato al ricorso, in particolare pg 41):

che, nell'insieme, sia i pronunciamenti del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale che quelli del Comitato Europeo del Consiglio di Europa, sulla cui rilevanza giuridica nell'ordinamento interno si è già detto, convergono nel segnalare la natura discriminatoria delle soluzioni abitative adottate dai pubblici poteri che affrontino la presenza sul territorio delle minoranze etniche rom , sinti e caminanti , un tempo nomadi ma oggi in maggioranza divenuti stanziali, riservando loro aree separate dal restante contesto urbano e sociale piuttosto che prevedendo, progettando e disciplinando la possibilità di accesso anche dei relativi componenti agli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica ;

considerato:

inoltre, dal punto di vista della disciplina processuale della tutela apprestata dalle norme sopra richiamate contro la discriminazione razziale, che alla stregua dell'art. 28 co. 4 del d.lgs n. 150/2011 “ *Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o*

comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. ...": trattasi di agevolazione probatoria che se non determina una vera e propria inversione del relativo onere, dovendo, comunque, chi chiede tutela offrire elementi idonei a far dedurre l'esistenza della condotta vietata dalla norma, fa incombero sulla parte convenuta l'onere di dimostrare non semplicemente il fatto a base dell'eventuale eccezione ma in positivo le circostanze idonee, o a giustificare, sotto il profilo della legittimità dei fini e necessità dello strumento utilizzato, il trattamento differenziato (art. 3 co 4 del d.lgs 215/2003), o ad escludere, *in radice*, la stessa esistenza di una differenziazione di trattamento :

che tale significativa agevolazione probatoria offerta a chi chiede tutela contro un'allegata discriminazione, la quale è evidentemente preordinata ad assicurare l'effettivo conseguimento, trova anche essa la sua origine, al pari di tutto il d.lgs n. 215/2003, in una fonte comunitaria : il testo originario dell'art. 4 co 3 di tale decreto, infatti, analogo a quello del comma 9 dell'art. 44 del d.lgs n. 286/1998, prevedeva solo la possibilità per l'istante di offrire elementi presuntivi anche di natura statistica, ed è stato sostituito da quello, poi trasfuso nel comma 4 dell'art. 28 del d.lgs n. 150/0211, per disposizione dell'art. 8 sexies del d.l.n. 59/2008 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari:

considerato :

passando ora al vaglio del concreto caso di specie, che la destinatarietà della allocazione abitativa presso il campo denominato Nuova Barbuta ai componenti delle comunità c.d. nomadi distribuite presso altri campi ubicati sul territorio comunale, è circostanza non contestata ma anzi posta a base della stessa difesa del Comune di Roma nel presente

procedimento cautelare, quale esposta nella memoria difensiva ed ulteriormente esplicita durante l'udienza (cfr verbale dell'udienza del 18 07 2012), avendone l'amministrazione comunale dedotto la funzione migliorativa delle condizioni di vita rispetto a quelle esistenti negli altri campi, indicate come " *nettamente deteriori*", ed avendo altresì allegato che il nuovo villaggio è dotato di moduli abitativi che sostituiscono le roulotte ed inoltre " *dotati di servizi igienici , e di utenza elettrica sicura perché portata da veri e propri impianti e non da fili volanti, nonché da utenza idrica ...*";

che la coincidenza tra gli abitanti dei c.d. campi nomadi e le persone appartenenti alle comunità rom e sinti è dato di fatto allegato da parte ricorrente , anch'esso invero non contestato, ma comunque dimostrato, tra l'altro, dal rapporto sulla situazione dei diritti umani di rom e sinti in Italia redatto il 20/26 .7.2008 dall'OSCE, l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, di cui fanno parte , oltre l'Italia, altri 55 Paesi : a pg 34 di tale rapporto (cfr doc. 14 allegato al ricorso), infatti, viene riportato l'esito della visita ad alcuni campi di Roma , i quali risultano con assoluta prevalenza abitati da rom provenienti da vari regioni di Europa (Serbia, Bosnia Herzegovina, Romania, Balcani occidentali) ed in minima parte da Sinti Italiani;

considerato :

inoltre, che il campo denominato la Nuova Barbuta è stato realizzato in attuazione del DPCM 21.05.2008 contenente " *la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia*" , il quale è stato annullato, per difetto dei relativi presupposti legittimanti, dalla sentenza n. 6050/2011 del Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello incidentale degli

originari ricorrenti (ERRC + 2 ed altri) avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6352/2009 che aveva annullato le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri attuative del suddetto decreto dichiarativo dello stato di emergenza (cfr doc . 6 allegato al ricorso):

che dato non contestato è l'annullamento anche della precedente ordinanza del Sindaco del Comune di Roma, n. 592 del 12.11.1995, successivamente modificata dall'ordinanza n. 618 del 4.12.1995, che , con le forme dell'ordinanza contingibile ed urgente aveva ordinato " il trasferimento dei nomadi ...insediati in via Scintu, via Vignali, Via Procaccini, via Rapolla nei due lotti di terreno ricadenti nel comprensorio denominato " La Barbuta" " di proprietà della società cooperativa "Conсорсasa s.r.l." (cfr doc. 3 allegato alla memoria difensiva del Comune di Roma nel procedimento cautelare);

che la delimitazione della sospensione dell'esecutività della suddetta sentenza del Consiglio di Stato n. 6050/2011 all'attuazione " dei rapporti civilistici con terzi instaurati sulla base degli atti censurati... (p.es di appalto o di esproprio.....)" (cfr ordinanza n. 1760 del 9.05.2012 , doc. 2 allegato all'istanza cautelare; doc. 8 allegato alla comparsa costitutiva del Comune di Roma nel giudizio di merito), contestata nel presente giudizio cautelare dal Comune di Roma, appare invero chiara nella misura in cui i rilevi dei ricorrenti contrapposti a quelli dell'Amministrazione, che a tali fini ha " rappresentato le gravi conseguenze non solo patrimoniali , che deriverebbero da un'interruzione delle attività avviate in esecuzione degli atti oggetto di impugnazione e di annullamento...", sono stati sì ritenuti dal Consiglio di Stato "non del tutto condivisibili.." ma appunto " in quanto i rapporti civilistici" suddetti " (p.es di appalto o di esproprio.....)" " risultano comunque fondati su procedure amministrative ...in relazione alle quali è venuto meno il potere a monte" con conseguente

rischio per l'Amministrazione " di tipo risarcitorio o contabile" connesso " all'eventuale scelta di proseguire una attività ormai qualificabile in carenza di potere";

che dunque, allo stato, l'attività che si concretizza nel provocare il trasferimento di rom e sinti presso il nuovo campo La Barbuta, attraverso la demolizione dei campi preesistenti e l'offerta di alloggio presso di esso, non appare sostenuta da provvedimenti amministrativi che non siano la sopra menzionata determinazione dirigenziale di delocalizzazione :

che in ogni caso, come confermato dal tenore letterale degli artt. 43 del d.lgs n. 286/1998, art. 3 del d.lgs n. 215/2003 e art. 28 co 5 del d.lgs 150/2011, i quali tutti espressamente considerano sia le ipotesi di condotte discriminatorie della Pa sia la possibilità, per il giudice ordinario adito, di ordinare anche a quest'ultima non solo la cessazione della condotta lesiva ma anche l'adozione di provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, il divieto di discriminazione, in quanto posto a salvaguardia di diritti fondamentali, si pone come limite esterno all'azione dei pubblici poteri, così come all'esercizio dell'autonomia privata, onde l'accertamento qui invocato non sarebbe comunque precluso dall'adozione di provvedimenti amministrativi (cfr Trib. Milano, 21.03.2002, in Foro It 2003, I, 3175);

rilevato :

nello specifico, quanto alle caratteristiche del campo nomadi denominato Nuova Barbuta, che esso ha grandi dimensioni, prevedendo ospitalità per circa 600 persone distribuite in container di circa 30 m.q, è ubicato in area periferica che appare lontana dalle principali rete di trasporto pubblico e dall'accesso ai servizi urbani pubblici e privati, nelle immediate vicinanze dell'ippodromo Capannelle, della Via Appia Nuova e del GRA (cfr foto area doc. 3 allegato al ricorso) e , come segnalato già nell'ambito della Conferenza dei Servizi del



1.09.2010 convocata dall'allora Soggetto Attuatore istituito nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio, dott. Angelo Scozzafava, è stato progettato omettendo di individuare *"percorsi di inserimento e integrazione nel rispetto della dignità umana"* e di coinvolgere nella medesima conferenza il Comune di Ciampino, pur posto nelle vicinanze (cfr testo della conferenza dei servizi del 1.09.2010 : doc. 5 allegato alla memoria difensiva del Comune di Roma nel giudizio cautelare);

che il Sindaco del Comune di Ciampino, nell'invito e diffida inviato al Commissario per l'emergenza e al Sindaco del Comune di Roma, in seguito alla più volte menzionata sentenza del Consiglio di Stato del 2011 , ha tra l'altro segnalato che con nota 56922 del 5.09.2011 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha sottolineato la necessità di bonificare l'area de La Barbuta *" data la presenza costante di una discarica a cielo aperto, contenente materiale vario (ferro, legno , materiali edili, rifiuti, pneumatici etc)"* e che lo stesso Comando ha eseguito nell'anno 2011 *" 24 verbali di intervento per il ripetersi costante di ingenti incendi presso il suddetto campo"* (cfr doc. 8 allegato al ricorso);

che inoltre, da quanto risulta dal regolamento del campo denominato *" Villaggio della solidarietà"* *" Nuova Barbuta"*, allegato al verbale sopra menzionato, di proposta di assegnazione di unità abitativa ubicato al suo interno, esso prevede, tra l'altro :

- che *" ogni eventuale ingresso di visitatori...potrà avvenire solo se preventivamente autorizzato, mediante comunicazione da effettuare presso il servizio di portierato, da parte di almeno un componente del nucleo familiare destinatario di visita.."*;
- che le visite *" potranno (salvo casi eccezionali) esser autorizzate e consentite solo in orario compreso tra le ore 7,00 e le ore 22,00"*

- *“ potrà esser consentita la temporanea ospitalità ad eventuali parenti o conoscenti per un massimo di gg. 7, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali, e su presentazione di apposita richiesta scritta, da parte di almeno uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare assegnatario...”* ;

che, inoltre, il medesimo verbale prevede che la durata della prima assegnazione dell'alloggio presso il campo La Barbuta può essere anche di *“ anni 2 (DUE)” “con riserva di eventuale rinnovo/proroga alla scadenza, previa verifica del mantenimento delle condizioni economiche e sociali necessarie”*;

considerato:

che non risulta, né è stato allegato dal Comune di Roma , che in altre situazioni di grave precarietà abitativa, di connesso disagio sociale, di abusiva occupazione di strutture abbandonate, ovvero di rischio per la stessa salubrità e sicurezza dell'ambiente di vita derivante dalla realizzazione di costruzioni abusive, con tutte i conseguenti problemi, tra cui, non ultimo, quello del sovraccarico delle inevitabilmente non adeguate condotte fognarie, tutte notoriamente (ex art. 115 c.p.c.) presenti in una grande area metropolitana quale quella della città di Roma, la soluzione programmata come ottimale sia stata quella di allocazione nel campo attrezzato La Barbuta o in campi similari:

considerato:

che le sopra esposte emergenze non sono state contestate dal Comune di Roma il quale, come precisato, ha incentrato la propria difesa sulla funzione migliorativa delle condizioni

di vita presso il campo la Nuova Barbuta, con riferimento alla disponibilità di servizi igienici, corrente elettrica sicura, disponibilità di container in luogo di roulotte;

ritenuto:

dunque, alla stregua delle premesse in diritto sopra sviluppate, che tutte le circostanze sin qui esposte concorrano nel rendere verosimile il carattere discriminatorio della attività di assegnazione degli alloggi presso il campo denominato Nuova Barbuta ai componenti delle comunità rom e sinti, in quanto :

- predispone e offre ai componenti di determinate comunità etniche, le comunità rom e sinti già presenti nei campi nomadi di Roma, una soluzione sostanzialmente stabile ad una situazione di grave disagio abitativo e sociale, la quale non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunità, e pur essi in situazioni di grave disagio abitativo e sociale, così di fatto distinguendo, in base alla origine etnica, i primi da tutti gli altri individui, ed escludendoli dalla possibilità di accesso a soluzioni abitative propriamente intese, con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto umano, e di comprometterne la pari dignità sociale (cfr art. 43 co 1 dlgs n. 286/1998);
- la soluzione suddetta, nella misura in cui colloca in maniera potenzialmente stabile i membri di una comunità contraddistinta in base all'origine etnica in un'area periferica, per sua natura estranea ad una pianificazione urbanistica con funzione abitativa, e dunque *ab origine* non destinata ad inserirsi in maniera organica nella comune rete urbana di tutti i servizi privati e pubblici, di fatto impone agli stessi una

condizione di vita più svantaggiata rispetto a quella alla cui realizzazione, e a vantaggio dei restanti individui, è preordinata la disciplina urbanistica ed edilizia ai vari livelli, e che comprende, ma nell'ambito di una razionale correlazione tra zone, anche le aree di edilizia residenziale pubblica e agevolata destinate alle fasce socialmente ed economicamente più deboli (cfr art. 43 co 2 lett. b) dlgs n. 286/1998; art. 2 co 1 dlgs n. 215/2003);

- che nello specifico, il codice comportamentale imposto agli abitanti del campo Nuova Barbuta allontanati da altri campi contemporaneamente demoliti, e nell'ambito di una soluzione abitativa tendenzialmente stabile, appare lesivo del diritto alla libertà personale, alla vita privata e familiare e alla libertà di riunione (art. 8 e 11 della CEDU, art. 2 Cost.), obbligando gli individui che vi vivono a comunicare preventivamente a terzi estranei (" il servizio di portierato") l'identità dei soggetti che con gli stessi vogliono incontrarsi, nonché a chiedere preventivamente, " in forma scritta" - la previa autorizzazione degli uffici comunali ad ospitare parenti o conoscenti, comunque per un numero di giorni che non può superare i 7 , in sostanza rendendo possibile, in via ordinaria, una vigilanza sui rapporti umani degli individui che vi vivono, compatibile con la condizione di "sorvegliati" ovvero di "ospiti in luogo altrui" , e non anche con un luogo di privata dimora che, dunque, ai componenti di tali comunità etnica, è sostanzialmente negato (cfr art. 43 co 2 lett. b) dlgs n. 286/1998; art. 2 co 1 e 2 del dlgs n. 215/2003);
- che la natura duratura o potenzialmente stabile della soluzione abitativa consistente, per i soli componenti delle comunità etniche rom e sinti, nell'alloggio in containers, all'interno di un campo con tutte le caratteristiche logistiche e regolamentari sopra



viste e, d'altro canto, il grado della lesione alla libertà personale appena considerato, come tale riconosciuto, con riferimento a questo specifico aspetto, anche dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il DPCM dichiarativo dello stato di emergenza (cfr sentenza n. 6050/2011, doc. 6 cit. allegato al ricorso, ; sub paragrafo 10), concorrono nel rendere verosimilmente non ravvisabili i requisiti della legittimità delle finalità e dell'appropriatezza e necessità degli strumenti utilizzati che in ipotesi, peraltro dal Comune convenuto nemmeno prospettata, potrebbero giustificare trattamenti differenziati, ma solo se indirettamente discriminatori (art. 3 co 4 del dlgs n. 215/2003);

considerato :

infatti, che sia la stessa Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica Italiana , nel rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di rom, sinti e caminanti in Italia del 9.02.2011 (doc. 16 allegato al ricorso), sia l'UNAR , quale ufficio per il contrasto delle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto proprio dall'art. 7 del d.lgs n. 215/2003, nella comunicazione informativa predisposta per la Commissione Europea a febbraio 2012 (doc. 5 allegato al ricorso) , hanno riconosciuto l'inefficacia della cosiddetta "campizzazione" rispetto agli obiettivi della sicurezza e della integrazione delle comunità etniche di cui si tratta;

che, in particolare, nella suddetta relazione dell'UNAR , la quale definisce il campo " *come luogo di degrado fisico e relazionale di famiglie e persone di origine RSC*" , si legge : " *La mancanza di un alloggio e il disagio abitativo sono forse gli esempi più estremi di povertà e*

di esclusione sociale nella società. Sebbene l'accesso ad un alloggio a costi contenuti sia un'esigenza e un diritto fondamentale , la garanzia di questo diritto costituisce ancora oggi una sfida impegnativa in Italia...E' un dato acquisito come la soluzione amministrativa del campo nomadi risulti ormai da decenni il modello di riferimento delle politiche abitative per RSC in Italia e questa forma residenziale, che presupponeva una popolazione nomade e servizi transitori di sosta, ben presto non è più stata in grado di rispondere alle esigenze di popoli e comunità ormai sedentari, che solo nel 3% dei casi dimostrarono tuttora una qualche attitudine all'itineranza.

La politica amministrativa dei "campi nomadi" ha alimentato negli anni il disagio abitativo fino a divenire da conseguenza, essa stessa presupposto e causa della marginalità spaziale e dell'esclusione sociale per coloro che subivano e subiscono una simile modalità abitativa...

In particolare , è un'esigenza sempre più sentita dalle stesse autorità locali il superamento dei campi Rom, in quanto condizione fisica di isolamento che riduce la possibilità di inclusione sociale ed economica delle comunità RSC.. " (cfr relazione UNAR , doc. 5 cit., pg. 86);

che sia la Commissione straordinaria del Senato che l'UNAR, riportando dati acquisiti tramite l'ANCI , hanno inoltre segnalato l'esistenza di " un ampio spettro di opzioni abitative" alternative ai campi nomadi, peraltro già positivamente sperimentate in altri Comuni italiani, quali Reggio Emilia, Modena, Firenze, Pisa, Prato, Bologna , Padova, Torino, Messina, Settimo Torinese, Genova, e così schematicamente elencate : edilizia sociale in abitazioni ordinarie pubbliche; sostegno all'acquisto di abitazioni ordinarie private; sostegno all'affitto di abitazioni ordinarie private; autocostruzioni accompagnate da

progetti di inserimento sociale; affitto di casolari / cascine di proprietà pubblica, aree di sosta per gruppi itineranti ; regolarizzazione presenza roulotte in aree agricole di proprietà di RSC (cfr relazione UNAR, cit pg. 88 e ss);

riferuto:

infine, che il rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile rilevante in questa sede sia quello che investe la stessa situazione soggettiva a tutela della quale l'azione è stata proposta nel merito , e cioè il diritto alla non discriminazione etnica;

che alla stregua di tutte le considerazioni esposte, premessa la verosimiglianza della sua lesione, essa è, più che imminente, già attuale ed in corso di ulteriore approfondimento, essendo in via di attuazione le operazioni di assegnazione degli alloggi del campo La Barbuta, con le modalità già descritte;

che l'irreparabilità del pregiudizio che la verosimile lesione in atto provoca, deriva sia dalle modalità con cui si sta attuando, sia dal già segnalato carattere duraturo e potenzialmente stabile della allocazione presso il c.d. Villaggio della solidarietà Nuova Barbuta, di guisa che, attesa l'inidoneità riparatoria di una condanna risarcitoria in relazione a lesione di questo come di tutti gli altri diritti fondamentali della persona , peraltro, nel caso di specie nemmeno richiesta, ed in assenza, allo stato, dell'allegazione, da parte convenuta, anche solo di un'ipotesi di soluzione alternativa, l'allocazione medesima , ove realizzata, si prospetta di difficile riparabilità, salvo, in ogni caso, l'eventuale piano di rimozione delle discriminazioni, qui ritenute verosimili, che il Comune spontaneamente decida di predisporre ovvero, nell'ipotesi di accoglimento anche nel merito della domanda , qui

ar

ritenuta prognosticamente possibile, che il giudice potrà disporre ex art. 28 co 5 d.lgs n. 150/2011;

che di contro, ove la situazione affrontata con i trasferimenti in atto presso la Nuova Barbuta presenti il requisito dell'urgenza ed indifferibilità, resta impregiudicato il ricorso agli strumenti amministrativi all'uopo previsti dall'ordinamento al fine di assicurare, temporaneamente, ulteriori, idonee, soluzioni abitative, diverse dall'alloggio presso il campo nomade in questione:

che del pari, restano impregiudicate le doverose attività di polizia. amministrativa e non, che si rendano eventualmente necessarie, nei confronti degli individui rom e sinti come di tutti gli altri, che pongano in essere condotte e si trovino in situazioni di dubbia legalità;

considerato:

che, attesa la pendenza del procedimento di merito, le spese della presente fase debbano essere liquidate unitamente alla sua definizione ;

p.t.m.

visti gli artt. 700 , 669 sexies c.p.c. , 702 bis c.p.c. ;

in accoglimento dell'istanza cautelare formulata in corso di causa,

ordina

la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione.

Spese al merito.

Si comunichi.

Roma, 4.08.2012

Tribunale di Roma

Depositato in Cancelleria
Roma, il 8 AGO 2012



IL CANCELLIERE C2
Dot. Anna Lai
28


Il giudice

Il sez civile